



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 1653

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari ";
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 inerente il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, modificato con il D. R. n. 1407 del 23.12.2016, in atto vigente;
- VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 15.11.2023 (verbale n. 12, punto 5) con il quale è stata approvata la proposta di modifica degli articoli 4, 5, 12, 13, 16, 17,18 e 23 del medesimo Regolamento;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell'adunanza del 04.10.2024, con la quale, sub conditione all'acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata la proposta di modifica degli articoli 4, 5, 12, 13, 16, 17,18 e 23 del succitato Regolamento;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nell'adunanza del 10.10.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla suindicata proposta di modifica degli articoli 5, 12, 13, 16, 17,18 e 23 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Il Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche è modificato agli artt. 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18 e 23, come di seguito riportato:

Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, in atto vigente	Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18 e 23 del Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
<p>ART. 4 – Afferenze e Composizione</p> <p>1. In prima costituzione, al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori di ruolo in base al D.R. n. 0770 del 28.07.2011.</p> <p>2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo indicato nella nota del Direttore Generale n. 035/DA-R del 14/11/2011, nonché il personale successivamente individuato ed il personale tecnico-laureato già inquadrato presso la/le Cattedra/e dei docenti afferenti al Dipartimento stesso.</p> <p>3. Fanno parte del Dipartimento, inoltre, i dottorandi di ricerca, i borsisti, i titolari di assegni o contratti di ricerca ovvero tutte le figure impegnate in attività di ricerca sotto la responsabilità del docente cui sono stati assegnati previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.</p> <p>4. La richiesta di afferenza da parte di professori di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato (legge 240/2010) deve essere indirizzata al Direttore ed approvata dalla Giunta e successivamente dal Consiglio di Dipartimento.</p> <p>5. La decadenza dell'afferenza al Dipartimento viene applicata in caso di trasferimento presso altro Ateneo ovvero in caso di fine rapporto per raggiunti limiti di età ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>ART. 4 – Afferenze e Composizione</p> <p>1. In prima costituzione, al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori di ruolo in base al D.R. n. 0770 del 28.07.2011.</p> <p>2. È assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo indicato nella nota del Direttore Generale n. 035/DA-R del 14/11/2011, nonché il personale successivamente individuato ed il personale tecnico-laureato già inquadrato presso la/le Cattedra/e dei docenti afferenti al Dipartimento stesso.</p> <p>3. Fanno parte del Dipartimento, inoltre, i dottorandi di ricerca, i borsisti, i titolari di assegni o contratti di ricerca ovvero tutte le figure impegnate in attività di ricerca sotto la responsabilità del docente cui sono stati assegnati previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.</p> <p>4. La richiesta di afferenza da parte di professori di I e II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato (legge 240/2010) deve essere indirizzata al Direttore ed approvata dalla Giunta e successivamente dal Consiglio di Dipartimento.</p> <p>5. La decadenza dell'afferenza al Dipartimento viene applicata in caso di trasferimento presso altro Ateneo ovvero in caso di fine rapporto per raggiunti limiti di età ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

ART. 5 – Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni al fine di meglio coordinare l'attività scientifica. La composizione di ciascuna Sezione viene proposta dalla Giunta e successivamente approvata dal Consiglio di Dipartimento.
2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.
3. L'organizzazione dell'attività scientifica della sezione può essere curata da un Responsabile proposto al Consiglio di Dipartimento dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Sezione stessa

TITOLO III

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 12 – Composizione

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta è composta da 9 membri compresi il Direttore ed il Vice-direttore, essendo il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche costituito da un numero di docenti superiore a 60 (art. 10, comma 12 dello Statuto di Ateneo);
2. Il Direttore ed il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nel numero di tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori di ruolo, secondo quanto indicato nello statuto di Ateneo. Nel caso di mancanza del Vice-direttore, la Giunta è integrata da un professore di I fascia eletto secondo le norme del Regolamento elettorale (art.10, comma 12 dello Statuto di Ateneo).
3. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.
4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

ART. 5 – Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in **Sezioni commissioni** al fine di meglio coordinare l'attività scientifica **ai sensi dell'art. 10 comma 11 dello Statuto di Ateneo**. La composizione di ciascuna **Sezione commissione** viene proposta dal **Direttore o dalla Giunta** e successivamente approvata dal Consiglio di Dipartimento.
2. Le **Sezioni-commissioni**, **comprendenti aree affini di ricerca**, non hanno autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.
3. L'organizzazione dell'attività **scientifica** delle **sezione commissioni** può essere curata da un Responsabile proposto al Consiglio di Dipartimento dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Sezione stessa.

TITOLO III

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 12 – Composizione

1. ~~In sede di prima applicazione del presente regolamento~~, la Giunta è composta da 9 membri compresi il Direttore ed il Vice-direttore, essendo il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche costituito da un numero di docenti superiore a 60 (art. 10, comma 12 dello Statuto di Ateneo);
2. Il Direttore ed il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri componenti vengono eletti tra i componenti del Consiglio nel numero di tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori ~~di ruolo~~, secondo quanto indicato nello statuto di Ateneo **e secondo le norme del regolamento elettorale**. Nel caso di mancanza del Vice-direttore, la Giunta è integrata da un professore di I fascia eletto secondo le norme del Regolamento elettorale (art.10, comma 12 dello Statuto di Ateneo).
3. ~~Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento~~. **L'elezione della giunta è indetta dal Rettore secondo quanto previsto dal regolamento elettorale di Ateneo.**



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria.
6. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.
7. I componenti della Giunta sono rieleggibili una sola volta secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale e dallo statuto di Ateneo.

ART. 13 – Funzioni

1. La Giunta:
 - a) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;
 - b) propone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto dei beni, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi;
 - c) propone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
 - d) predispose annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
 - e) coadiuva il Direttore nell'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - f) propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di commissioni preposte all'aggiudicazione delle gare poste in essere dalla struttura. Tali Commissioni devono essere formate da esperti componenti del Consiglio di Dipartimento in base alle caratteristiche dei materiali ovvero delle attrezzature da acquisire con la partecipazione di un componente della Segreteria Amministrativa.
 - g) propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di Sezioni secondo quanto indicato nell'art. 5 del presente regolamento.
 - h) garantisce e coordina l'attività didattica

~~4. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.~~

~~5. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto per ogni categoria.~~

~~6.~~ 4. La durata del **mandato della** Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

7.5 I componenti della Giunta sono rieleggibili una sola volta secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale e dallo statuto di Ateneo.

ART. 13 – Funzioni

1. **La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita i compiti ad essa eventualmente delegati dal Consiglio di Dipartimento, tra le quali funzioni deliberative in merito a studi clinici, richiesta bandi per incarichi di lavoro autonomo, richiesta patrocini, accettazione contributi liberali e funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento.**

~~a) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;~~

~~b) propone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto dei beni, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi;~~

~~e) propone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;~~

~~d) predispose annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;~~

~~- e) coadiuva il Direttore nell'elaborazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;~~

~~- f) propone al Consiglio di Dipartimento la costituzione di commissioni preposte all'aggiudicazione delle gare poste in essere dalla struttura. Tali Commissioni devono essere formate da esperti componenti del Consiglio di~~



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

svolta da singoli docenti afferenti al Dipartimento

ART. 16 – Elezioni delle rappresentanze

1. Le elezioni sono indette in base al regolamento elettorale (D.R. 771/2011) ed allo statuto (D.R. 657/2011) dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

ART. 17 – Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico:

- a) il Regolamento di Dipartimento;
- b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca ed all'acquisizione dei relativi finanziamenti;
- c) iniziative relative ai corsi di studio incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi in accordo con la struttura di raccordo cui afferisce.

3. Il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di Professori e Ricercatori ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d), legge 240/2010. La proposta di chiamata dei professori di prima fascia dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

4. Il Consiglio elegge la Giunta di Dipartimento, i rappresentanti dei docenti presso le Scuole di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Nutraceutica ed eventuali altre Scuole di successiva istituzione in base al Regolamento elettorale di Ateneo, e può

~~Dipartimento in base alle caratteristiche dei materiali ovvero delle attrezzature da acquisire con la partecipazione di un componente della Segreteria Amministrativa.~~

~~h) garantisce e coordina l'attività didattica svolta da singoli docenti afferenti al Dipartimento~~

ART. 16 – Elezioni delle rappresentanze

1. Le elezioni sono indette in base al regolamento elettorale **di Ateneo** (D.R. 771/2011) ed allo statuto (D.R. 657/2011) dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

ART. 17 – Competenze

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo al quale sono affidate l'attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico:

- a) il Regolamento di Dipartimento;
- b) nuove iniziative connesse allo sviluppo della ricerca ed all'acquisizione dei relativi finanziamenti;
- c) iniziative relative ai corsi di studio incluso il numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti corsi in accordo con la struttura di raccordo cui afferisce.

3. Il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di Professori e Ricercatori ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d), legge 240/2010. La proposta di chiamata dei professori di prima fascia dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia mentre la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

~~4. Il Consiglio elegge la Giunta di Dipartimento, i rappresentanti dei docenti presso le Scuole di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Nutraceutica ed eventuali altre Scuole di successiva istituzione in base al Regolamento elettorale di Ateneo, e può costituire commissioni con eventuale delega~~



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

costituire commissioni con eventuale delega per specifiche funzioni.

5. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:

a) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse anche in base a quanto specificato nell'art. 13, comma 1-f;

b) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso le Strutture di Raccordo l'attività didattica degli afferenti al Dipartimento relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche la cui gestione è affidata al Dipartimento stesso;

c) assicura l'applicazione del regolamento in merito al conferimento di assegni di ricerca (D.R. n. 686 del 13.07.2011 come modificato dal DR n. 363 del 06.04.2016) soprattutto in relazione agli artt. 11 (diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca), 12 (decadenza, recesso, risoluzione), 13 (valutazione e rinnovo dell'assegno), 14 (Titolari di assegni per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico-clinica);

d) propone l'utilizzo delle risorse umane;

e) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;

f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza;

g) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;

h) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative;

i) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Direttore del Dipartimento alla stipula di Contratti e Convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nell'ambito dei propri fondi e delle risorse umane e strumentali di pertinenza del Dipartimento medesimo.

ART. 18 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-direttore.

2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce

~~per specifiche funzioni.~~

5 4. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:

a) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse anche in base a quanto specificato nell'art. 13, comma 1-f;

b) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso le Strutture di Raccordo l'attività didattica degli afferenti al Dipartimento relativa ai dottorati di ricerca e le altre attività didattiche la cui gestione è affidata al Dipartimento stesso;

c) assicura l'applicazione del regolamento in merito al conferimento di assegni di ricerca (D.R. n. 686 del 13.07.2011 come modificato dal DR n. 363 del 06.04.2016) soprattutto in relazione agli artt. 11 (diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca), 12 (decadenza, recesso, risoluzione), 13 (valutazione e rinnovo dell'assegno), 14 (Titolari di assegni per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell'area medico-clinica);

d) propone l'utilizzo delle risorse umane;

e) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;

f) delibera sui contratti e sulle convenzioni di ricerca e di consulenza;

g) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;

h) esercita ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative;

i) Il Consiglio di Dipartimento autorizza il Direttore del Dipartimento alla stipula di Contratti e Convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nell'ambito dei propri fondi e delle risorse umane e strumentali di pertinenza del Dipartimento medesimo.

ART. 18 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-direttore.

2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 12 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

5. La convocazione deve contenere data, ora e sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 23 – Modalità di Votazioni

1. Le votazioni sono assunte a voto palese o comunque secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

3. La convocazione in via ordinaria deve essere **inviata in modalità fatta telematica con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica**, a ciascun avente diritto **presso la sede in cui presta servizio**, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 12 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

5. La convocazione deve contenere data, ora e sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 23 – Modalità di Votazioni

1. Le votazioni sono assunte a voto palese o comunque secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. **Si intendono approvate a voto unanime le proposte di deliberazione eventualmente trasmesse dalla segreteria del Dipartimento, su disposizione del Direttore, sull'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei componenti del Consiglio, entro i cinque giorni precedenti alla seduta. Qualora almeno cinque componenti del Consiglio di Dipartimento, per iscritto e entro i tre giorni precedenti alla seduta, richiedano chiarimenti o esprimano motivato dissenso, la proposta dovrà essere discussa dal Consiglio.**

La presente può applicarsi alle seguenti materie:

- Prese atto verbali
- Comunicazioni
- Valutazione attività ricercatori
- Richiesta bandi per incarichi di lavoro autonomo su fondi propri
- Studi clinici
- Partecipazione a progetti
- Richiesta e concessione patrocini
- Accettazione contributi liberali
- Svolgimento tirocini
- Bando tecnologici su fondi propri



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

	<ul style="list-style-type: none">- Trasferimento fondi- Varie ed eventuali
--	--

Art. 2

Il Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro

11 NOV. 2024

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

